CAMERA DEI DEPUTATI N. 743

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LODIGIANI

Presentata il 9 luglio 1987

Norme per la limitazione della velocità degli autoveicoli

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Migliaia di morti e centinaia di feriti ogni anno in incidenti stradali sono un pedaggio assurdo e intollerabile perché – almeno in parte – ciò potrebbe essere evitato.

La presente proposta di legge nasce dalla convinzione che bisogna reagire contro una tragica assuefazione ai fatti – mai ammessa, ma in realtà assolutamente vera – che fa giudicare tale annuale disastro come una calamità inevitabile, con la quale bisogna in qualche modo abituarsi a convivere.

Eppure 9 mila morti, 220 mila feriti, 6 mila invalidi sono una strage di fronte alla quale dobbiamo chiederci se davvero si sta facendo tutto quello che è possibile per impedire o ridurre il suo ripetersi, che ha costi umani, sociali ed economici di eccezionale gravità.

È stato calcolato, e le stime qui riferite sono per difetto, che gli incidenti stradali provocano ogni anno degenze ospedaliere per circa 150 mila posti letto-giorno, con un costo presunto di 2.300 miliardi; fanno perdere tra i 5 e i 6 milioni di ore di lavoro; producono 900 miliardi circa di danni materiali alle sole vetture. Non solo: l'amministrazione della giustizia è caricata da un peso abnorme di atti giudiziari pendenti (da 45 a 60 mila); tale « disastro » sulle strade italiane incide all'estero in maniera fortemente negativa sulla nostra immagine turistica; incalcolabili davvero sono i molteplici costi indiretti che gravano sullo Stato, e sulla pubblica amministrazione in genere, in conseguenza delle tragedie che quotidianamente si registrano sulle nostre strade. La velocità è una delle

cause – non la sola certamente, ma una delle più pericolose e frequenti – di questo assurdo bilancio.

La presente proposta di legge nasce dalla considerazione che – analogamente a quanto avviene in moltissimi paesi – può essere programmato con successo un piano per il controllo della velocità.

È deplorevole constatare che norme esistenti nel nostro paese da molti anni (legge n. 631 del 1977 e decreto ministeriale 29 ottobre 1977), che si proponevano di conseguire analoghi risultati, sono state largamente disattese.

Occorre allora rafforzare e rendere più severe tali norme, anche nei confronti delle autorità di governo che devono farle applicare.

Considerazione non marginale, e aggiuntiva alle precedenti è che la riduzione della velocità degli autoveicoli non solo comporterà un notevole risparmio di combustibile, ma soprattutto una rilevante riduzione nella emissione nell'aria di ossidi di azoto, la cui pericolosità è ormai ben nota e rilevata.

È lo scopo appunto della presente proposta di legge, che si raccomanda all'urgente esame del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 631, è sostituito dal seguente:

« Sulle autostrade, sulle strade con caratteristiche autostradali, sulle strade statali, provinciali e comunali esterne agli abitati devono essere stabiliti, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, limiti massimi generali di velocità ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 631, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – 1. I limiti massimi di velocità sono segnalati ai posti di frontiera ed in corrispondenza delle uscite da aree portuali, aeroportuali e da terminali "autotreno" ed "auto al seguito", agli ingressi autostradali e all'uscita dai centri abitati, con le modalità stabilite dal decreto di cui al primo comma del precedente articolo 1 ».

ART. 3.

1. Il nono comma dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Chiunque supera di oltre 10 chilometri l'ora i limiti massimi di velocità consentiti è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.000.000 ».